

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all'articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia

(2008/C 116/02)

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel corso della sua riunione del 12 febbraio 2008, ha designato, per il periodo 1° marzo-6 ottobre 2008, la III Sezione della Corte quale sezione incaricata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, delle cause di cui all'articolo 104 ter del regolamento.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio)] — Procedimento penale a carico di Ioannis Doulamis(Causa C-446/05) ⁽¹⁾

(Art. 81 CE, in combinato disposto con l'art. 10 CE — Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di prestazioni di cure dentistiche)

(2008/C 116/03)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance de Bruxelles

Imputato nella causa principale

Ioannis Doulamis

con l'intervento di: Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR), Jean Totolidis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione degli artt. 81, 10, n. 2,

e 3, punto 1, lett. g), del Trattato CE — Normativa nazionale che vieta qualsiasi pubblicità nel settore delle cure dentarie

Dispositivo

L'art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non osta ad una normativa nazionale come quella della legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche, che vieti a chiunque nonché ai prestatori di cure dentistiche, nell'ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore delle cure dentistiche.

⁽¹⁾ GU C 48 del 25.2.2006.**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1° aprile 2008 — Parlamento europeo (causa C-14/06), Regno di Danimarca (causa C-295/06)/Commissione delle Comunità europee**(Cause riunite C-14/06 e C-295/06) ⁽¹⁾

(Direttiva 2002/95/CE — Apparecchiature elettriche ed elettroniche — Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose — Etere decabromodifenile (decaBDE) — Decisione della Commissione 2005/717/CE — Esenzione del decaBDE dal divieto di uso — Ricorso di annullamento — Competenze esecutive della Commissione — Violazione della disposizione di abilitazione)

(2008/C 116/04)

*Lingua processuale: l'inglese e il danese***Parti**

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Bradley, A. Neergaard e I. Klavina, agenti) (causa C-14/06), Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Molde, B. Weis Fogh e J. Bering Liiisberg, agenti) (causa C-295/06)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (causa C-14/06) (rappresentanti: J. Molde, B. Weis Fogh e J. Bering Liisberg, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e M. J. Lois, agenti) Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Kruse, agente), Regno di Norvegia (rappresentanti: I. Djupvik e K. Waage, nonché K. B. Moen, agenti e E. Holmedal, avv.)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: X. Lewis, M. Konstantinidis e H. Støvlbæk, agente]

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente e J. Maurici, barrister)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 13 ottobre 2005 (notificato con il n. C(2005) 3754) [testo rilevante per il SEE], che modifica, ai fini del suo adeguamento tecnico, l'allegato della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — Esonero del decadifeniletero bromurato (DecaBDE) dal divieto di commercializzazione imposto dall'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/95/CE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37, pag. 19) senza il rispetto delle condizioni riportate all'art. 5, n. 1, della detta direttiva

Dispositivo

- 1) È annullato il punto 2 dell'allegato alla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, 2005/717/CE, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- 2) Gli effetti del punto 2 dell'allegato alla decisione 2005/717 permangono sino a tutto il 30 giugno 2008.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Regno di Danimarca nella causa C-295/06.
- 4) Il Regno di Danimarca, nella causa C-14/06, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Regno di Norvegia sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 86 dell'8 aprile 2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-96/06) (¹)

(Regolamento (CE) n. 615/98 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all'esportazione — Diniego — Inosservanza della direttiva 91/628/CEE — Pregiudizio al benessere degli animali — Onere della prova — Assenza di elementi di prova)

(2008/C 116/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Viamex Agrar Handels GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19) — Possibilità per l'autorità competente di negare la concessione delle restituzioni all'esportazione qualora, «in base (...) a qualsiasi altro elemento di cui disponga», essa ritenga che non siano state rispettate le disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Onere della prova — Rifiuto delle restituzioni a causa dell'utilizzazione di una nave inserita in un elenco di navi che non soddisfacevano i requisiti della direttiva 91/628/CEE («elenco negativo»), in assenza di indizi che consentissero di concludere che il benessere degli animali fosse stato effettivamente pregiudicato

Dispositivo

- 1) Nonostante i documenti prodotti dall'esportatore in conformità all'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, l'autorità competente può ritenere che la direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, non sia stata rispettata, a norma dell'art. 5, n. 3, del suddetto regolamento. Tuttavia, l'autorità competente può pervenire a tale conclusione soltanto basandosi